

## DELIBERAZIONE N. 1 DEL 12 GENNAIO 2018

**“Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Marche”. Ratifica.**

Estratto del processo verbale della seduta del 12 gennaio 2018, n. 23

		Presenti	Assenti
Cesare Carnaroli	Presidente	X	
Domenico Campogiani	Vice Presidente	X	
Manuele Maffei	Componente	X	

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di gennaio, alle ore quindici e trenta minuti, presso la Sala Consultazioni - Biblioteca (pianoterra) della sede dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche, P.zza Cavour 23, ad Ancona, si sono riuniti i componenti del Co.re.com. Marche, convocati con nota dell'11 gennaio 2018 (agli atti prot. n. 369).

Presiede il Presidente Cesare Carnaroli.

Assiste il segretario del Co.re.com. Marche Angela Ruocco ed è presente il dirigente della PF Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com. Maria Rosa Zampa.

Il Presidente constatato che a norma dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento interno il Comitato è stato regolarmente convocato, che ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del medesimo Regolamento è in numero legale e la seduta è quindi valida, apre i lavori.

OMISSIS

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto iscritto all'ordine del giorno che reca “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Marche”.

OMISSIS

Conclusa la discussione, il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione

## **IL CO.RE.COM. MARCHE**

Nella seduta del 12 gennaio 2018;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del procedimento;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende interamente richiamato e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);

VISTA la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni);

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Marche, già sottoscritta dal Presidente del Co.re.com. Marche in data 28 dicembre 2017;

VISTO il comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento interno del Co.re.com. Marche, approvato dal medesimo organismo nella seduta del 25 febbraio 2014;

RITENUTA la fattispecie oggetto della presente deliberazione un caso straordinario di necessità ed urgenza;

CONSIDERATO l'interesse di questo Comitato a far propria la Convenzione suddetta e la relativa sottoscrizione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali con il mantenimento della delega delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;


VISTA la proposta del dirigente della PF Segreteria dell'Assemblea e Co.re.com., che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2016 n.30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) nonché l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio della Regione;

## **DELIBERA**

di ratificare la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Marche" che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale e la relativa sottoscrizione effettuata in via d'urgenza dall'Presidente del Co.re.com. Marche Cesare Carnaroli.

Avvenuta la votazione, il Presidente proclama l'esito: "Il Co.re.com. Marche approva all'unanimità".

Il Presidente  
del Co.re.com. Marche  
Cesare Carnaroli



Il Segretario  
del Co.re.com. Marche  
Angela Ruocco



## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie delle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive).
- Legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni).
- Regolamento interno del Comitato Regionale per le comunicazioni approvato nella seduta del 25 febbraio 2014, articolo 3.
- Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017.
- Legge regionale 15 dicembre 2016 n.30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), articolo 3.

## MOTIVAZIONE

La legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, ha previsto l'istituzione con leggi regionali dei Comitati regionali per le comunicazioni quali organi aventi una doppia natura in quanto legati, da un lato, alle Regioni e dall'altro, a livello funzionale all'AGCOM stessa, ai quali attribuire le competenze già svolte dai Comitati regionali radiotelevisivi nonché delegare altre ed ulteriori funzioni già proprie a livello nazionale dell'Autorità.

Nella Regione Marche il Comitato per le comunicazioni, istituito con la legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), esercita oggi regolarmente le funzioni delegate sulla base dell'Accordo quadro risalente al 4 dicembre 2008 ed all'ultima "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni" tra l'AGCOM ed il Co.re.com. Marche, sottoscritta il 19 giugno 2013.

Dopo nove anni dall' Accordo quadro anzidetto, in data 28 novembre 2017, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome hanno sottoscritto il nuovo Accordo quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni.


Il suddetto Accordo, nell'individuare i principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Co.re.com. in tema di comunicazioni, prefigura il contenuto delle singole Convenzioni tra l'Autorità e gli organi competenti come individuati dalle leggi regionali.

In data 21 dicembre 2017 l'Autorità ha trasmesso al Presidente del Co.re.com. Marche la Convenzione di interesse già sottoscritta dal Presidente dell'Autorità stessa, Angelo Marcello Cardani, invitando a perfezionarla con la sottoscrizione digitale delle Istituzioni locali firmatarie competenti.

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) prevede espressamente che le apposite Convenzioni siano sottoscritte dai Presidenti della Giunta regionale e del Co.re.com.

Poiché le disposizioni transitorie dell'Accordo quadro 2017 fissano la decorrenza delle Convenzioni attuative dell'Accordo stesso alla data del 10 gennaio 2018, stabilendo, altresì, che fino a tale data trovano applicazione le disposizioni di cui all'Accordo quadro precedente del 4 dicembre 2008, è evidente che gli organi competenti dovevano stipulare le Convenzioni medesime entro il 31 dicembre 2017 per garantire una continuità nell'esercizio delle funzioni delegate.

Al fine dell'approvazione della Convenzione e dell'autorizzazione alla sua sottoscrizione da parte dei soggetti interessati, la Giunta regionale con deliberazione n. 1624 del 28/12/2017, e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con deliberazione n. 607 del 28/12/2017, hanno provveduto ad approvarne lo schema e ad autorizzare rispettivamente il Presidente della Giunta, Luca Ceriscioli, e quello del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo, alla sottoscrizione della stessa.



Per quanto riguarda l'adozione degli atti di competenza del Co.re.com., non essendo stato possibile calendarizzare una seduta in tempo utile, il suo Presidente Cesare Carnaroli ha provveduto alla sottoscrizione della Convenzione, nei termini stabiliti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del Regolamento interno del Comitato Regionale per la comunicazioni approvato dal Comitato medesimo nella seduta del 25 febbraio 2014. La norma citata stabilisce, infatti, che in casi straordinari di necessità ed urgenza, il Presidente possa adottare i provvedimenti del Comitato sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva.

Tutto quanto sopra premesso, si prende atto delle effettive ragioni di urgenza che hanno richiesto la tempestiva azione da parte del Presidente del Co.re.com., nonché dell'evidente interesse del Comitato medesimo, al quale con la Convenzione in questione viene concretamente conferito l'esercizio delle delega di funzioni, a far proprio l'atto adottato dal suo Presidente.


Di conseguenza è necessario sottoporre alla ratifica del Comitato la "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni" tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Marche che, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale nonché la relativa sottoscrizione in via d'urgenza da parte del Presidente Cesare Carnaroli (ai sensi del 3° comma dell'articolo 3 del Regolamento interno del Comitato Regionale per la comunicazioni approvato nella seduta del 25 febbraio 2014).

La responsabile del procedimento  
Patrizia Bonvini

#### **NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La sottoscritta, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nomina la dott.ssa Patrizia Bonvini responsabile del procedimento di cui al presente atto.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa



**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA E  
CO.RE.COM.**

Il sottoscritto dirigente propone al Comitato regionale per le Comunicazioni di approvare la presente deliberazione relativa a: "Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni" tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Marche. Ratifica" in merito alla quale, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 dicembre 2016 n.30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il dirigente  
Maria Rosa Zampa

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario  
del Co.re.com. Marche  
Angela Ruocco

**CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO E L'ESERCIZIO DELLA  
DELEGA DI FUNZIONI AI COMITATI REGIONALI PER LE  
COMUNICAZIONI**

**TRA**

**L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**E**

**IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI MARCHE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata Autorità, e, in particolare, l’art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, di seguito denominati *Corecom*, funzionalmente organi dell’Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTO l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, che inserisce la competenza legislativa in materia di “*ordinamento delle comunicazioni*” tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Codice*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS e, in particolare, l’articolo 20, comma 1, *lett. i*), secondo cui il Servizio ispettivo, Registro e *Corecom* cura i rapporti con i *Corecom* e verifica l’efficacia e l’efficienza dell’esercizio delle funzioni ad essi delegate;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Tusmar*;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Indirizzi generali relativi ai Corecom*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*” e, in particolare, l’art. 2,

secondo cui le funzioni dell'Autorità sono delegate ai *Corecom* mediante la stipula di apposite convenzioni;

VISTA la legge della Regione Marche del 27 marzo 2001, n. 8, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”, di seguito denominato *Corecom*;

VISTI l'Accordo Quadro del 25 giugno 2003 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, nonché il successivo Accordo Quadro tra i medesimi soggetti del 4 dicembre 2008, e i loro atti di approvazione;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2018*, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

CONSIDERATO che i *Corecom* si attengono nell'esercizio delle deleghe conferite alle linee guida e ai manuali di procedure operative definiti dall'Autorità;

RITENUTO, pertanto, alla luce dell'*Accordo Quadro 2018* di procedere alla stipula di una nuova convenzione concernente l'attuazione della delega delle funzioni al *Corecom* Marche;

## **SI CONVIENE**

### **Articolo 1 (Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

### **Articolo 2 (Oggetto della Convenzione)**

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito Autorità, e il Comitato regionale per le comunicazioni



Marche, di seguito denominato *Corecom*, per il conferimento e l'esercizio della delega delle funzioni in ambito regionale nelle materie di cui all'articolo 5.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal *Corecom* nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, anche attraverso linee guida e atti di indirizzo.

### **Articolo 3 (Durata della Convenzione)**

1. La presente Convenzione ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2018. Essa è rinnovata entro sessanta giorni antecedenti alla scadenza con decisione degli organi competenti.

### **Articolo 4 (Strutture dedicate)**

1. L'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento delle attività di coordinamento di propria competenza relative alla presente Convenzione, opera tramite un'apposita struttura individuata dalle disposizioni relative all'organizzazione interna.
2. Il *Corecom*, nello svolgimento delle attività per l'esercizio delle deleghe, opera tramite una struttura dedicata, all'uopo specificamente individuata dalle disposizioni relative all'organizzazione interna della Regione.

### **Articolo 5 (Funzioni delegate)**

1. L'Autorità delega al *Corecom* l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:
  - a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di studio, analisi ed educazione all'utilizzo dei media tradizionali e dei nuovi media nel rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità e dalle Istituzioni competenti in materia, anche in attuazione di protocolli d'intesa per la migliore tutela decentrata dei minori sul territorio nazionale;
  - b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 32-*quinquies* del *Tusmar*;

- c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
  - d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra enti gestori dei servizi di comunicazione elettronica e utenti, assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, adottato con delibera n. 173/07/CONS, nonché nelle controversie scaturenti dall’applicazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 33/2016, in materia di “*installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, limitatamente alle fattispecie contemplate dall’art. 8 per l’accesso all’interno di edifici privati, in conformità al Regolamento adottato dall’Autorità con delibera n. 449/16/CONS;
  - e) definizione delle controversie indicate all’art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori od utenti di altri Stati dell’Unione europea di cui all’art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun *Corecom*, nell’ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell’ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
  - f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal *Tusmar*, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità;
  - g) vigilanza ai sensi dell’articolo 41 del *Tusmar* previa adozione, da parte dell’Autorità, di apposite linee guida;
  - h) gestione delle posizioni degli operatori nell’ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione, di seguito denominato *Registro*, secondo le linee guida fissate dall’Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell’ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all’interno del *Registro* nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.
2. L’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria, ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” allegato alla delibera n. 529/14/CONS e secondo le linee guida adottate dall’Autorità, in conformità alla normativa vigente.

**Articolo 6**  
**(Programma di attività)**

1. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il *Corecom* predispone il programma annuale delle attività, da redigere secondo il modello individuato d'intesa con l'Autorità e da trasmettere alla medesima entro il 30 settembre di ogni anno.

**Articolo 7**  
**(Risorse finanziarie)**

1. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, l'Autorità assegna al *Corecom* l'importo annuo massimo di Euro 115.695,92 (*centoquindicimilaseicentonovantacinque/92*), il cui onere grava sul capitolo 01.07.1134 del Bilancio a partire dall'esercizio 2018. L'importo annuo massimo viene impegnato all'inizio dell'anno di competenza e liquidato secondo le modalità di cui al comma 2.
2. Ogni anno, il 50% dell'importo annuo massimo è liquidato, a titolo di acconto, nel mese di giugno dell'anno di competenza. Il saldo è liquidato nel mese di marzo dell'anno successivo alla luce delle risultanze della relazione di cui all'art. 10 e delle verifiche svolte sull'operatività delle funzioni esercitate, sulla base del raggiungimento dei parametri di riferimento di cui alla tabella, allegato "sub B", dell'*Accordo Quadro 2018*, previa attestazione del Servizio ispettivo, Registro e *Corecom* dell'Autorità, rilasciata di norma entro il mese di febbraio, fatta salva la necessità di un supplemento di istruttoria.

**Articolo 8**  
**(Collaborazione in settori di interesse comune)**

1. L'Autorità e il *Corecom*, ferme restando le rispettive sfere di competenza, possono disciplinare, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.
2. L'Autorità può avvalersi del *Corecom* per le attività di supporto alle iniziative sul territorio, quali indagini conoscitive, ricerche di settore, divulgazione e promozione di progetti regionali, nazionali ed europei.

**Articolo 9**  
**(Formazione e aggiornamento del personale)**

1. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e alle materie delegate al *Corecom*, promuove attività di formazione e di aggiornamento, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

**Articolo 10**  
**(Relazione annuale)**

1. Il *Corecom* predispose una relazione annuale adeguatamente documentata sull'attività svolta in base al programma di cui all'art. 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da inviare all'Autorità entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
2. L'Autorità svolge, con cadenza semestrale, verifiche sull'attività delegata al *Corecom* anche mediante richiesta di dati e di documentazione utile.

**Articolo 11**  
**(Principio di leale collaborazione)**

1. Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano ad una attuazione della Convenzione nel rispetto del principio di leale collaborazione.
2. Le parti concordano le modalità attuative delle verifiche dell'Autorità e si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi di semplificazione ed efficacia degli interventi.

**Articolo 12**  
**(Inadempimento, poteri sostitutivi e revoca delle funzioni)**

1. In caso di accertato inadempimento, anche parziale, degli impegni assunti dal *Corecom* nell'ambito della presente Convenzione, l'Autorità assegna un termine per adempiere, decorso inutilmente il quale può assumere tutte le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.

2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega delle funzioni.

### Articolo 13

#### (Aggiornamento, modifica e integrazione della Convenzione)

1. La presente Convenzione può essere modificata, integrata o aggiornata, anche in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche sull'attività svolta, provvedendo alla conseguente quantificazione annuale delle risorse finanziarie.

Il Presidente dell'Autorità  
per le garanzie nelle  
comunicazioni

Angelo Marcello Cardani

Firmato digitalmente da: Angelo Marcello Cardani  
Data: 19/12/2017 15:52:33

Il Presidente del Consiglio  
regionale Marche

Antonio Mastrovincenzo

ANTONIO MASTROVINCENZO  
REGIONE MARCHE/01168210423  
Ruolo  
28.12.2017 16:13:30 CET

Il Presidente della  
Giunta regionale  
Marche

Luca Ceriscioli

LUCA CERISCIOLI  
REGIONE MARCHE/01168210423  
Ruolo  
28.12.2017 12:45:19 UTC

Il Presidente del  
Comitato regionale per  
le comunicazioni  
Marche

Cesare Carnaroli

CESARE CARNAROLI  
28.12.2017 16:25:42 UTC

